



COMUNE DI BARUMINI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



Viale San Francesco, 5 – c.a.p. 09021 Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 282 - Reg. Gen. 569

del 10-09-2021

ORIGINALE

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE RIVOLTO A FAMIGLIE E MINORI E IL SERVIZIO DI EDUCATIVA SPECIALISTICA RIVOLTO AGLI ALUNNI SECONDARIA DI PRIMO GRADO AI SENSI DELL'ART. 1 E 2 LETT- A) DELLA L N.120/2020 - CIG N. Z9632FC136

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001;

Vista la legge 165/2001;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione G. C. n° 85 del 29.12.2010;

Visto il bilancio di previsione 2020, approvato con Delibera n.10 del 17.02.2021;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 2 settembre 2019, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali e gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, servizi sociali, commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali;

Richiamato l'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e l'art. 1, comma 449, della Legge 296/2006 in materia di acquisti centralizzati;

Richiamato l'art. 1, comma 1, D.L. 95/2012 (Conv. L. 135/2012 c.d. "Spending review") che stabilisce che *"Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, c. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa."*;

Richiamato il DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 120/2020 (integrata dalla legge n. 108/2021) il quale all'art. 1 prevede testualmente che *"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023"*;

Visto pertanto il comma 2 a mente del quale *"2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione."

Dato atto che, ai sensi dei successivi commi 3 e 4 del medesimo dl. 76/2020 convertito in legge 120/2020 (integrata dalla legge n. 108/2021) “3 Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

Dato atto che si rende necessario provvedere alla gestione del servizio di assistenza scolastica di tipo specialistico (assistenza per l’autonomia, la comunicazione e l’integrazione scolastica) consistente in un insieme di prestazioni, fornite presso gli istituti scolastici, finalizzate alla piena e reale integrazione nell’ambito scolastico dell’alunno in situazione di disabilità. Nello specifico servizio è rivolto agli alunni disabili (anche non residenti a Barumini) frequentanti la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria inferiore presso l’Istituto comprensivo di Villamar – plesso di Barumini

Rilevato che, in ragione dell’assenza di risorse finanziarie disponibili e della momentanea assenza di personale presso l’ufficio finanziario che possa provvedere alla già richiesta variazione di bilancio, il servizio viene previsto – con urgenza per circa due mensilità o comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili – mentre si procederà con successiva procedura alla continuità dell’intervento per il restante anno scolastico.

Atteso, pertanto, che per l’esecuzione del servizio educativo è necessario provvedere a selezionare idoneo operatore economico che garantisca gli interventi di:

- Servizio educativo territoriale rivolto a famiglie e minori;
- Servizio di educativa specialistica rivolto agli alunni disabili della Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria e secondaria di Primo grado di Barumini;

Il servizio dovrà essere garantito per mesi 2 (fino al 30 novembre 2021) o comunque fino ad esaurimento della risorsa finanziaria;

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.a) della legge 120/2020;

Dato atto che, sulla base delle disposizioni sopracitate:

- 1) Il fine che si intende perseguire con il contratto di cui in oggetto è quello di acquisire il servizio educativo per per mesi 2 (fino al 30.11.2021) o comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
- 2) L’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di cui sopra;
- 3) Le clausole essenziali sono riportate nella lettera di invito che costituisce parte integrante del presente atto;
- 4) La forma del contratto è quella prevista dall’art. 32 comma 14 del d.lgs.50/2016 ss.mm.ii. mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Ritenuto:

- Di dover procedere all’affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 ss.mm.ii. del Servizio educativo per mesi 2 (fino al 30.11.2021) o comunque fino ad esaurimento delle risorse

disponibili;

- Che si è individuato l'operatore economico meglio in grado di garantire il servizio educativo alla KOINOS SOC. COOP. SOCIALE A RESP. LIMITATA P.IVA 02694790920 con sede legale in Sanluri, viale Rinascita n.28 cap. 0902.
- Di dover approvare lo schema di offerta economica predisposto da questo ufficio da trasmettere all'impresa individuata;
- Di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo totale di Euro 4.761,43 (+IVA al 5%) sul capitolo 1944.1;

Rilevato che L'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 stabilisce che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Visto lo schema di lettera invito predisposto da questo Ufficio;

Vista la nota prot. 483 del 10.09.2021 (ns prot. 4746/2021) con la quale la Koinos società cooperativa sociale ha dato riscontro positivo alla richiesta di preventivo prevedendo un costo orario per lo svolgimento del servizio quantificato in euro 21,00 + iva al 5%;

Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice **CIG Z9632FC136**.

DETERMINA

1. **Di procedere** all'affidamento diretto del servizio educativo per mesi n.2 o fino ad esaurimento delle risorse disponibili ex art. 1 e 2 della legge 120/2020 in favore della KOINOS SOC. COOP. SOCIALE A RESP. LIMITATA P.IVA 02694790920 con sede legale in Sanluri, viale Rinascita n.28 cap. 09025, per l'importo € 4.761,43 (+IVA al 5%);
2. **Di approvare** lo schema di lettera di invito allegata, per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **Di dare atto che** la spesa complessiva di € 4.761,43 + iva al 5% che verrà imputata al **seguinte capitolo:**
4. Euro 4.761,43 + iva al 5% (**pari a euro 4999,50**) sul capitolo 1944.1 - Codice di bilancio **04.07-1.03.02.99.999 – Bil.2021;**
5. **di disporre**, ai sensi dell'art.31 del d.lgs.50/2016 ss.mm.ii. la nomina della dott.ssa Claudia Atzori a RUP della procedura in oggetto;
6. **Di dare atto che** il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);
7. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
8. **Di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D.Lgs. 33/2013.

**Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Dr.ssa CINZIA CORONA)**

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata.
Barumini,

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Giorgio Sogos)**